

Rottamazione Quater

Con un comunicato stampa dell'11 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso nota l'approvazione e la messa a disposizione dell'**applicativo telematico** per chiedere la riammissione alla rottamazione dei ruoli la cui domanda va presentata entro il 30 aprile 2025.

Sono altresì state pubblicate alcune FAQ relative all'argomento.

L'art. 3-*bis* del DL 202/2024 conv. L. 15/2025 ha previsto una **riammissione** alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 (c.d. rottamazione-*quater*) riservata ai soggetti che avevano presentato la dichiarazione entro il 30 giugno 2023 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nei pagamenti.

Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della precedente, pertanto come rammentato nelle FAQ la riammissione non può riguardare:

- carichi che **non erano stati inclusi** nella originaria domanda;
- carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, in quanto consegnati oltre il 30 giugno 2022.

Sempre nelle FAQ si ribadisce che la riammissione concerne i contribuenti che non solo hanno presentato domanda per la rottamazione-*quater*, ma che **sono decaduti** per irregolarità nel pagamento delle rate al 31 dicembre 2024, quindi:

- sono riammessi i debitori che per le rate in scadenza sino al 31 dicembre 2024 sono decaduti per tardivo, insufficiente od omesso pagamento di una o più rate (anche se non hanno pagato nulla sempre che abbiano presentato la domanda, aspetto messo in evidenza nelle FAQ);

- non sono riammessi i debitori che **hanno pagato nei termini** le rate oppure le hanno pagate tardi ma senza sforare il limite di tolleranza dei cinque giorni di cui all'art. 1 comma 244 della L. 197/2022 (rimane, per questi debitori, l'obbligo di pagare la rata scaduta a fine febbraio e le successive, secondo il piano di rateazione ordinario).

La decadenza deve specificamente riguardare la rottamazione-*quater* ex L. 197/2022, quindi non sembra possano essere riammessi i debitori decaduti dalla rottamazione-*ter* ex DL 119/2018 o dal saldo e stralcio ex L. 145/2018 (salvo questi debitori avessero poi presentato domanda per la rottamazione-*quater*).

Le modalità di **accesso alla riammissione** sono molto simili alla rottamazione-*quater*.

Infatti, la trasmissione della domanda (il cui termine come detto scade a fine aprile) può avvenire solo in via telematica, utilizzando l'applicativo presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della "identità digitale" nella c.d. area pubblica.

Il modello non va quindi trasmesso per posta elettronica, essendo ciò previsto solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento. Occorre specificare i recapiti (indirizzo o PEC) e allegare copia di un **documento di identità** unitamente alla dichiarazione sostitutiva se si accede senza passare dall'area riservata.

Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall'area riservata "EquiPro" con le credenziali Entratel.

Onde presentare la domanda, se si passa attraverso la c.d. area pubblica bisogna indicare il numero della **"Comunicazione delle somme dovute"** che era stata inviata al debitore. Inoltre, bisogna indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito compresi

in tale comunicazione.

Invece, se si entra nella c.d. area riservata è sufficiente indicare i **numeri delle cartelle di pagamento**/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito per i quali si intende beneficiare della riammissione.

Da ciò sembra potersi dedurre che il debitore possa beneficiare della riammissione in merito anche solo ad alcuni debiti indicati nell'originaria domanda, onorando gli altri nelle forme ordinarie oppure continuando a coltivare il contenzioso con riferimento a questi.

Pertanto, se la domanda **comprendeva cinque cartelle**, è possibile fruire della riammissione per tre.

A un primo esame delle informazioni presenti sul sito, non è invece chiaro se si possa "spacchettare" la domanda di rottamazione originaria, ottenendo così due piani di dilazione relativi a debiti contenuti nella medesima domanda, in modo che, se si decade da uno l'altro rimanga in piedi.

Il carico potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:

- le prime due il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025;
- le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Si può pagare in una soluzione entro il 31 luglio 2025.

Il tardivo versamento delle rate, contenuto nei cinque giorni, **non ha effetti pregiudizievoli** (art. 1 comma 244 della L. 197/2022, richiamato dall'art. 3-*bis*).

Presentata la domanda il debitore è considerato adempiente e non possono essere disposti pignoramenti né fermi o ipoteche e, inoltre, non opera il blocco dei pagamenti delle P.A. e **può essere rilasciato il DURC**.

Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda, mentre non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari avviate, salvo ci sia stato incanto con esito positivo.

(MF/ms)